

Privati

ARTIGIANCASSA S.p.A.

Avviso 25 settembre 2018

POR



POR FESR LAZIO 2014-2020
Asse 3 Azione 3.6.1
INTERVENTI A VALERE SU FONDI REGIONALI
REGOLAMENTO OPERATIVO

FONDO DI RIASSICURAZIONE

SOMMARIO

Art. 1 – Premessa.....	2
Art. 2 – Obiettivi e finalità del Regolamento operativo.....	2
Art. 3 – Soggetto Gestore.....	2
Art. 4 – Dotazione finanziaria	2
Art. 5 – Requisiti e convenzionamento dei soggetti richiedenti	3
Art. 6 – Soggetti beneficiari.....	4
Art. 7 – Natura e misura della riassicurazione.....	9
Art. 8 – Intensità dell’agevolazione e cumulo	9
Art. 9 – Operazioni ammissibili	9
Art. 10 – Richiesta di ammissione	10
Art. 11 – Istruttoria delle domande e concessione della riassicurazione	11
Art. 12 – Comunicazione degli esiti istruttori.....	11
Art. 13 – Cause di improcedibilità e di inefficacia della riassicurazione	11
Art. 14 – Variazioni successive la concessione della riassicurazione	12
Art. 15 – Controlli e ispezioni	13
Art. 16 – Modalità e termini per l’attivazione della riassicurazione	13
GLOSSARIO	16
RIFERIMENTI NORMATIVI.....	18

Art. 1 – Premessa

Il presente Regolamento operativo è disposto in attuazione del Programma Operativo Regionale 2014-2020 (“**POR**”), e determina le modalità di accesso allo strumento finanziario del Fondo di Riassicurazione, previsto dall’Asse 3 “Competitività”.

Nell’ambito dell’Asse 3 “Competitività”, il Fondo di Riassicurazione sostiene l’ampliamento del mercato delle garanzie al credito, contribuendo in tal modo anche a rafforzare il ruolo dei Confidi nell’azione di affiancamento delle MPMI nel dialogo con il sistema bancario, con l’obiettivo di migliorare l’accesso al credito da parte delle imprese.

In particolare, il Fondo di Riassicurazione contribuisce all’attuazione dell’Azione Cardine AC2 – Strumenti per l’accesso al credito e alle garanzie delle MPMI:

- **Priorità d):** Sostenere la capacità delle MPMI di crescere sui mercati regionali, nazionali e internazionali e di prendere parte ai processi di innovazione;
- **Obiettivo specifico 3.6:** miglioramento dell’accesso al credito, del finanziamento delle imprese e della gestione del rischio in agricoltura;
- **Azione 3.6.I:** potenziamento del sistema delle garanzie pubbliche per l’espansione del credito in sinergia tra sistema nazionale e sistemi regionali di garanzia, favorendo forme di razionalizzazione che valorizzino anche il ruolo dei Confidi più efficienti ed efficaci.

Il Glossario e i Riferimenti normativi fanno parte integrante del presente Regolamento operativo.

Art. 2 – Obiettivi e finalità del Regolamento operativo

Il Fondo di Riassicurazione ha l’obiettivo primario di supportare le MPMI, grazie a forme di garanzia che consentano condizioni efficienti, nell’accesso al mercato del credito.

Il Fondo supporta, altresì, le piccole e medie imprese, che hanno già rapporti con il sistema bancario, nel rinnovo del loro stock di credito e/o nell’incremento dello stesso.

Art. 3 – Soggetto Gestore

La gestione dello strumento finanziario è affidata al Raggruppamento Temporaneo di Imprese costituito tra Artigiancassa S.p.A. e – Medio Credito Centrale S.p.A., individuato quale “Soggetto Gestore” a seguito dell’aggiudicazione del bando di gara.

Art. 4 – Dotazione finanziaria

La dotazione iniziale del Fondo di Riassicurazione è pari a 11,5 milioni di euro a valere sull’Asse 3 del POR FESR Lazio 2014 – 2020, interamente sostenuta dall’Azione 3.6.I – Garanzie e accesso al credito.

L’utilizzo del Fondo prevede che al superamento di una soglia (c.d. “trigger”) di riassicurazione, fissata al 2% della dotazione iniziale del FdR, per il singolo Confidi, interverrà un limite (c.d. “cap”), pari al 20% del volume complessivo del portafoglio riassicurato.

Il cap è da intendersi come tetto massimo di copertura delle insolvenze del singolo Confidi e il suo valore per singolo Confidi rappresenta l’importo delle risorse del FdR vincolate e non disponibili per altre riassicurazioni.

Nello specifico il valore del cap per singolo Confidi:

1. viene aggiornato ogni 12 mesi in relazione alle pratiche complessivamente riassicurate e comunque al verificarsi di ogni singolo evento di cui ai successivi punti 2 e 3;
2. si incrementa automaticamente, ad ogni nuova pratica (richiesta dal Confidi e deliberata dal Gestore), di una quota pari al 20% dell'ammontare riassicurato per ogni singola nuova pratica;
3. diminuisce per il valore di ogni escussione avanzata dal Confidi.

Le variazioni in riduzione del cap per ciascun Confidi (ad esempio nei casi di rinuncia, annullamento di richieste già ammesse alla riassicurazione, inefficacia e di operazioni estinte da oltre 12 mesi), escluse quelle descritte al precedente punto 3, rendono disponibili risorse di pari importo per nuove riassicurazioni.

Oltre alle casistiche esposte al punto 2, il cap per ciascun Confidi aumenta nel caso di restituzione al Fondo delle somme recuperate in seguito alla liquidazione della perdita spettante.

L'importo delle risorse del FdR non disponibili per ulteriori riassicurazioni è pari alla somma dei valori dei singoli cap dei singoli Confidi incrementati dell'intero valore delle riassicurazioni rilasciate nei confronti di Confidi che non hanno raggiunto il valore soglia ("trigger").

Il valore complessivo del cap per singolo Confidi non può comunque superare in qualunque momento il 25% della dotazione iniziale del Fondo corrispondente a 11,5 milioni di euro.

L'accantonamento per ciascun Confidi e per ciascun anno solare permane fino a quando il rischio garantito in essere per Confidi e per anno solare, dedotte le perdite pagate e le garanzie scadute da oltre 12 mesi, sia inferiore all'accantonamento stesso per Confidi e per anno solare. L'accantonamento eccedente viene liberato e ritrasferito al Fondo per nuove operazioni di riassicurazione.

Tenuto conto che le richieste di riassicurazione possono essere presentate a partire dal 18 settembre 2017, ai fini dell'accantonamento sopra descritto il portafoglio riassicurato nel 2017 viene assimilato al portafoglio riassicurato per ciascun Confidi nell'anno 2018.

Art. 5 – Requisiti e convenzionamento dei soggetti richiedenti

Il Gestore del FdR pubblica sul sito www.farelazio.it la richiesta di manifestazione di interesse rivolta ai Confidi, che possono richiedere il convenzionamento, per la presentazione delle richieste di ammissione al Fondo di Riassicurazione, singolarmente ovvero riuniti in pool.

Il modulo di richiesta di convenzionamento del Confidi/Pool di Confidi (Allegato I) debitamente compilato, firmato digitalmente, dovrà essere inviato a mezzo pec all'indirizzo comunicazioni@pec.farelazio.it e corredato da:

- a) copia della documentazione comprovante l'iscrizione negli elenchi di cui agli artt. 106 o 112 del Decreto Legislativo 1° settembre 1993, n. 385 e nella apposita sezione prevista dal comma 4 dell'articolo 155 del medesimo Decreto Legislativo;
- b) copia dell'ultimo bilancio d'esercizio approvato e certificato;
- c) scheda informativa redatta su apposito modulo predisposto dal Soggetto gestore e scaricabile dal sito www.farelazio.it e dichiarazione sostitutiva di atto notorio redatta ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000, sottoscritta dal Legale Rappresentante del Confidi/Mandatario del Pool di Confidi, in cui viene indicato:
 1. un ammontare di garanzie emesse complessivamente pari o superiore a € 10.000.000 sulla base dell'ultimo bilancio approvato;

2. che il premio pagato ai Confidi dalle MPMI, a fronte delle operazioni assistite da riassicurazione, è limitato a coprire i costi amministrativi di istruttoria e di remunerazione del capitale;
 3. di operare sulla base di un regolamento interno, approvato dal proprio organo deliberante, recante i criteri e le modalità per la concessione delle garanzie alle MPMI consorziate o socie;
 4. eventuali caratteristiche specifiche delle garanzie offerte dai singoli Confidi che non limitino la compatibilità dell'accesso al FdR.
- d) modulo di richiesta delle credenziali di accesso al Portale Fare Lazio.

In caso di Pool di Confidi il mandatario è tenuto alla trasmissione della documentazione di cui ai precedenti punti a), b) e c), che dovrà essere trasmessa per conto di ciascun Confidi associato.

La documentazione di cui alle lettere b) e c) deve essere aggiornata ed inviata al Gestore ogni anno, entro 3 mesi dalla approvazione del bilancio. Il Soggetto gestore si riserva di valutare la permanenza dei requisiti sopra definiti pena la revoca del convenzionamento.

Il Gestore del FdR verifica la completezza della documentazione trasmessa. Si richiama quanto previsto nel successivo articolo 15 in relazione ai controlli a campione sul contenuto delle dichiarazioni rese in autocertificazione. In particolare si chiarisce che, per le operazioni incluse nel campione, il Gestore richiederà al Confidi di fornire il dettaglio delle componenti della commissione applicata all'operazione riassicurata, che dia evidenza del fatto che tale commissione copre i costi amministrativi di istruttoria e di remunerazione del capitale, ma non contiene alcuna componente a copertura del rischio riassicurato dal FdR. A tal fine, il Confidi è tenuto a predisporre e tenere agli atti, per ogni singola posizione riassicurata, una tabella di dettaglio delle componenti della commissione applicata all'operazione, dalla quale risulti che la commissione copre i costi amministrativi di istruttoria e di remunerazione del capitale, ma non contiene alcuna componente a copertura del rischio riassicurato dal FdR.

In caso di documentazione incompleta ovvero insufficiente, le integrazioni e i chiarimenti devono essere trasmessi al Gestore entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta stessa.

In caso di documentazione completa, il Gestore perfeziona il contratto di convenzionamento con il Confidi e rilascia al Soggetto richiedente le credenziali di accesso alla piattaforma on line per la presentazione delle richieste.

L'elenco dei Confidi convenzionati viene pubblicato e tempestivamente aggiornato sul sito www.farelazio.it e sul sito di Lazio Innova. I Soggetti richiedenti convenzionati devono inoltre pubblicare all'interno del proprio sito internet la singola adesione al Fondo di riassicurazione e le modalità di accesso allo strumento.

Art. 6 – Soggetti beneficiari

Possono beneficiare della riassicurazione del Fondo:

- le Micro, Piccole e Medie Imprese (MPMI) iscritte nel Registro delle Imprese, istituito presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura competente per territorio;
- le Reti di micro, piccole, medie imprese che al momento della presentazione della domanda risultino costituite con forma giuridica di “Contratto di Rete” avente soggettività giuridica. Si precisa che al fine della verifica del requisito MPMI la Rete sarà considerata come Impresa unica;

- i liberi professionisti in possesso di partita IVA, con la data di inizio attività indicata nel Modello AA9/10 “Dichiarazione di inizio attività, variazione dati o cessazione attività ai fini IVA (imprese individuali e lavoratori autonomi)”.

I soggetti beneficiari devono esercitare sul territorio della Regione Lazio un'attività identificata come prevalente rientrante in una delle seguenti categorie di Codici ATECO ISTAT 2007.

Codice Ateco 2007 Sezione	Descrizione
B	<i>Estrazione di minerali da cave e miniere</i>
C	<i>Attività manifatturiere</i>
D	<i>Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata</i>
E	<i>Fornitura di acqua; reti fognarie, attività di gestione dei rifiuti e risanamento</i>
F	<i>Costruzioni</i>
G	<i>Commercio all'ingrosso e al dettaglio; riparazione di autoveicoli e motocicli</i>
H	<i>Trasporto e magazzinaggio</i>
I	<i>Attività dei servizi di alloggio e di ristorazione</i>
J	<i>Servizi di informazione e comunicazione</i>
K	<i>Attività finanziarie e assicurative</i>
L	<i>Attività immobiliari</i>
M	<i>Attività professionali, scientifiche e tecniche</i>
N	<i>Noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle imprese</i>
O	<i>Amministrazione pubblica e difesa; assicurazione sociale obbligatoria</i>
P	<i>Istruzione</i>
Q	<i>Sanità e assistenza sociale</i>
R	<i>Attività artistiche, sportive, di intrattenimento e divertimento</i>
S	<i>Altre attività di servizi</i>
T	<i>Attività di famiglie e convivenze come datori di lavoro per personale domestico; produzione di beni e servizi indifferenziati per uso proprio da parte di famiglie e convivenze</i>
U	<i>Organizzazioni ed organismi extraterritoriali</i>

Non sono in ogni caso finanziabili:

- le attività economiche che siano illecite ai sensi delle disposizioni legislative o regolamentari italiane che si applica a tale produzione, commercio o attività;
- la produzione ed il commercio di tabacco e bevande alcoliche distillate e prodotti connessi. Le esclusioni di cui al presente punto non si applicano qualora l'attività sia svolta congiuntamente ad altra non esclusa;
- finanziamento della fabbricazione e del commercio di armi e munizioni di ogni tipo. Questa esclusione non si applica qualora il progetto sia rivolto in via esclusiva ad ambito applicativo civile;
- gioco d'azzardo e pornografia;
- settore informatico – ricerca, sviluppo o applicazioni tecniche relative a programmi o soluzioni elettroniche:
 - i. specificamente finalizzati a sostenere:
 - qualsiasi tipologia di attività che rientri nei settori esclusi indicati nei precedenti punti;
 - il gioco d'azzardo su Internet e le case da gioco on line.
 - ii. destinati a permettere:
 - di accedere illegalmente a reti elettroniche di dati;
 - di scaricare illegalmente dati elettronici.
- settore delle scienze della vita quando il sostegno riguarda il finanziamento della ricerca, dello sviluppo o delle applicazioni tecniche relativi a clonazione umana a scopi di ricerca o terapeutici.

Alla data di presentazione della domanda il Soggetto beneficiario deve presentare i seguenti requisiti:

1. avere una sede operativa nel Lazio; per i liberi professionisti, avere il luogo di esercizio dell'attività nel Lazio;
2. essere economicamente solidi;
3. non aver subito nell'ultimo anno la revoca per inadempimento di finanziamenti e/o affidamenti bancari;
4. non essere oggetto di protesti e/o di iscrizioni e/o trascrizioni pregiudizievoli, con esclusione di quelle volontariamente concesse;
5. essere regolarmente iscritto nel registro delle imprese della CCIAA territorialmente competente ed esercitare, in relazione all'unità operativa destinataria dell'intervento, un'attività economica identificata come prevalente, nelle sezioni ATECO ISTAT 2007 indicate nel presente articolo. Per i liberi professionisti, essere titolare di Partita IVA ed esercitare, in relazione al luogo di esercizio nel territorio regionale, un'attività economica identificata come prevalente, nelle sezioni ATECO ISTAT 2007 indicate nel presente articolo 6;
6. essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti e non trovarsi in stato di fallimento, liquidazione coatta, liquidazione volontaria, scioglimento, concordato preventivo ed ogni altra procedura concorsuale prevista dalla Legge Fallimentare e da altre leggi speciali, ad eccezione del concordato preventivo con continuità aziendale, né avere in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni nei propri confronti; tale requisito non si applica ai liberi professionisti;
7. non presentare le caratteristiche di Impresa in Difficoltà ai sensi dell'art. 2 punto 18) del Reg. (UE) n. 651/2014;
8. rispettare i limiti previsti dalla normativa in materia di "De Minimis", come risultante a seguito delle verifiche sul Registro nazionale degli aiuti di Stato e della dichiarazione sostitutiva di atto notorio prodotta dal Soggetto beneficiario finale in sede di autorizzazione alla richiesta della riassicurazione;
9. non essere soggetto alla sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con

la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;

10. non aver riportato condanne con sentenza definitiva di condanna o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per uno dei seguenti reati:
- i. delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 74 del D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, dall'articolo 291-quater del D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43 e dall'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in quanto riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio;
 - ii. delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all'articolo 2635 del codice civile;
 - iii. frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee;
 - iv. delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;
 - v. delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni;
 - vi. sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24;
 - vii. ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione.

Costituisce altresì motivo di esclusione la sussistenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto. Resta fermo quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-bis, e 92, commi 2 e 3, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, con riferimento rispettivamente alle comunicazioni antimafia e alle informazioni antimafia.

L'esclusione di cui al presente punto 10 va disposta se la sentenza o il decreto sono stati emessi nei confronti: del titolare o del direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; di un socio o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dei soci accomandatari o del direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice; dei membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio. In ogni caso l'esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del Regolamento operativo, qualora l'impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata; l'esclusione non va disposta e il divieto non si applica quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima.

In ossequio a quanto previsto dall'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000, il legale rappresentante del Soggetto beneficiario, potrà rendere tale dichiarazione e firmarla digitalmente con riferimento anche ai soggetti che ricoprono le cariche richiamate, a condizione che dalla stessa dichiarazione sia ricavabile l'indicazione analitica e nominativa dei predetti soggetti.

11. non avere amministratori e/o Legali Rappresentanti che si siano resi colpevoli di false dichiarazioni nei rapporti con la Pubblica Amministrazione;
12. essere in regola con le disposizioni in materia di aiuti ex art. 87 del Trattato che istituisce la Comunità europea individuati come illegali o incompatibili dalla Commissione europea [se l'impresa è stata costituita prima del 23 maggio 2007];
13. aver restituito le agevolazioni pubbliche godute per le quali è stata disposta la restituzione, ove applicabile;
14. essere in regola con la Disciplina Antiriciclaggio;
15. osservare gli obblighi dei contratti collettivi di lavoro e rispettare le norme dell'ordinamento giuridico italiano in materia di: (i) prevenzione degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali; (ii) salute e sicurezza sui luoghi di lavoro; (iii) inserimento dei disabili; (iv) pari opportunità; (v) contrasto del lavoro irregolare e riposo giornaliero e settimanale; (vi) tutela dell'ambiente;
16. non essere stabilito in territori le cui giurisdizioni non collaborano con l'Unione relativamente all'applicazione delle norme fiscali convenute a livello internazionale, o le cui pratiche in materia fiscale non rispettano la raccomandazione della Commissione, del 6 dicembre 2010, concernente misure destinate a incoraggiare i paesi terzi ad applicare norme minime di buona *governance* in materia fiscale [C(2012)8805];
17. non aver ricevuto aiuti per attività connesse all'esportazione verso paesi terzi o Stati membri, ossia aiuti direttamente collegati ai quantitativi esportati, alla costituzione e alla gestione di una rete di distribuzione o ad altre spese correnti connesse con l'attività d'esportazione;
18. non aver ricevuto aiuti condizionati all'impiego preferenziale di prodotti interni rispetto ai prodotti d'importazione.
19. non aver conferito incarichi né concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo con ex dipendenti della Regione Lazio, Lazio Innova S.p.A., Artigiancassa S.p.A, di – Medio Credito Centrale, nel triennio successivo alla cessazione del loro rapporto, laddove questi nell'esercizio di poteri autoritativi o negoziali, abbiano svolto, negli ultimi tre anni di servizio, attività di cui sia stato destinatario il Soggetto beneficiario (clausola antipantouflage).
20. non sussistere nei suoi confronti rapporti di parentela o affinità entro il secondo grado o coniugali con Dirigenti o Funzionari della Direzione regionale Sviluppo Economico e Attività Produttive , di Lazio Innova S.p.A., di Artigiancassa S.p.A, di – Medio Credito Centrale. In caso contrario di impegnarsi a compilare il Documento "Dichiarazione relativa al conflitto di interessi".

Le imprese straniere prive di unità operativa nel Lazio, devono dichiarare il possesso dei requisiti richiesti dal Regolamento operativo o di requisiti equipollenti secondo le norme del Paese di appartenenza e produrre la relativa documentazione secondo la legislazione del medesimo Paese, accompagnata da traduzione certificata in lingua italiana, o, in alternativa, accompagnata da attestazione del revisore legale.

Il possesso dei requisiti di cui ai punti da 1) a 20) è attestato dal soggetto beneficiario mediante dichiarazione sostitutiva di certificazione e/o dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, redatta sulla base del fac-simile pubblicato sul sito Fare Lazio e conservata agli atti da parte del Confidi.

Il Soggetto richiedente la riassicurazione accerta il requisito soggettivo di MPMI in capo al soggetto beneficiario e verifica puntualmente i requisiti previsti ai punti da 1 a 7 del presente articolo, acquisendo documentazione a comprova delle informazioni dichiarate dai Soggetti beneficiari. Il Soggetto richiedente la riassicurazione certifica al Gestore, nelle modalità descritte all'articolo 10, la sussistenza di suddetti requisiti in capo alle imprese beneficiarie.

Art. 7 – Natura e misura della riassicurazione

La Riassicurazione può essere concessa fino alla misura massima dell'80% dell'importo garantito dal Soggetto richiedente, a condizione che la garanzia da questi rilasciata sia compresa tra il 50% e l'80% dell'importo del finanziamento erogato.

Fermo restando quanto previsto per le percentuali massime di copertura, in relazione a ciascuna operazione, l'importo massimo garantito dal Soggetto richiedente è pari a € 250.000 e l'importo massimo della riassicurazione è pari a € 200.000.

Art. 8 – Intensità dell'agevolazione e cumulo

La Riassicurazione rilasciata dal FdR sulle operazioni finanziarie garantite, dai Confidi alle MPMI e ai liberi professionisti, è concessa ai sensi del Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis".

L'intensità agevolativa della riassicurazione, espressa in termini di Equivalente Sovvenzione Lordo (ESL), è calcolata, a cura del soggetto Gestore, ai sensi del "Metodo nazionale approvato con decisione della Commissione Europea C (2010) n. 4505 del 6.07.2010".

L'agevolazione del FdR non è cumulabile sulla medesima operazione finanziaria con altri aiuti di Stato in forma di garanzia o controgaranzia.

Resta ferma la possibilità di combinare l'intervento di riassicurazione con interventi a fondo perduto, in particolare con il Voucher Garanzia, nel rispetto dei massimali individuati dal Reg. (UE) n. 1407/2013 o dall'articolo 8 del Reg. (UE) 651/2014.

Art. 9 – Operazioni ammissibili

Sono ammissibili alla riassicurazione del Fondo le garanzie rilasciate dai Confidi convenzionati con il Gestore, nel rispetto dei massimali previsti all'articolo 7, a sostegno dei prestiti che presentano le seguenti caratteristiche:

- Importo minimo della singola operazione: € 10.000,00;
- Importo massimo della singola operazione: è funzione della percentuale di copertura della garanzia rilasciata dal Confidi, al fine di rispettare l'importo massimo riassicurato; ad esempio:
 - o € 500.000 nel caso di garanzia rilasciata dal Confidi pari al 50%;
 - o € 416.667 nel caso di garanzia rilasciata dal Confidi pari al 60%;
 - o € 312.500 nel caso di garanzia rilasciata dal Confidi pari all'80%;
- Durata minima: 6 mesi;
- Durata massima: 5 anni.

Sono ammissibili sia le operazioni che prevedono il rimborso in un'unica soluzione sia quelle con un piano di rimborso (rateale).

Indipendentemente dalla modalità di rimborso, le operazioni finanziarie devono avere una scadenza stabilita e certa desumibile dalla delibera di concessione e/o stipula/perfezionamento.

Sono pertanto escluse le operazioni cosiddette a "revoca" che non abbiano una scadenza stabilita e certa.

Sono altresì escluse le operazioni di consolidamento.

La riassicurazione può essere concessa per le operazioni finanziarie finalizzate al rafforzamento dell'attività generale d'impresa o per la realizzazione di nuovi progetti, la penetrazione di nuovi mercati o nuovi sviluppi delle MPMI della Regione Lazio.

Art. 10 – Richiesta di ammissione

Il Confidi convenzionato, al fine di richiedere la riassicurazione del FdR, deve acquisire esplicita autorizzazione alla richiesta da parte della MPMI o del libero professionista, mediante la compilazione del modulo "Allegato 2".

Il Confidi in seguito all'acquisizione dell'Allegato 2, al fine di richiedere la riassicurazione, accede sul Portale www.farelazio.it, inserendo le credenziali ottenute mediante la procedura descritta all'articolo 5.

La domanda di ammissione alla riassicurazione, resa nella forma di autodichiarazione ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e con le responsabilità di cui agli artt. 75 e 76 dello stesso, viene generata in automatico dal sistema mediante la compilazione delle maschere e l'inserimento dei dati relativi ai finanziamenti oggetto della richiesta.

La domanda di riassicurazione generata dal sistema deve essere firmata digitalmente da parte del Soggetto richiedente. La firma digitale dovrà essere apposta off line utilizzando dispositivi conformi alle Regole tecniche previste in materia di generazione, apposizione e verifica delle firme elettroniche avanzate, qualificate e digitali (per ogni informazione: <http://www.digitpa.gov.it/firme-elettroniche-certificatori>).

Il Confidi nella fase di richiesta di ammissione deve attenersi alle istruzioni dettagliate nel portale www.farelazio.it.

Il termine per la presentazione delle richieste di riassicurazione è fissato entro il 10 di ogni mese con riferimento ai finanziamenti erogati dalle banche e garantiti nel trimestre precedente al mese di presentazione, fermo restando che la data di rilascio della garanzia del Confidi e la data di erogazione dell'operazione finanziaria devono essere comunque successive alla data di pubblicazione sul BURL della manifestazione di interesse. Ciascun Confidi/Pool di Confidi può presentare una sola richiesta di riassicurazione per mese solare.

Le richieste di riassicurazione possono essere presentate a partire dal 28 settembre 2018 al 31 ottobre 2023 dai Soggetti richiedenti convenzionati.

Contestualmente alla ricezione della richiesta di riassicurazione il Gestore mediante la piattaforma comunica il numero di posizione assegnato alla richiesta e il responsabile dell'unità organizzativa competente per l'istruttoria; dalla data di ricezione della richiesta, completa della necessaria documentazione, decorrono i termini per la concessione della riassicurazione.

Art. 11 – Istruttoria delle domande e concessione della riassicurazione

L'esame istruttorio di ammissibilità alla riassicurazione prende avvio dal giorno successivo alla data di presentazione della domanda. Le richieste di agevolazione sono istruite secondo l'ordine cronologico di presentazione.

L'istruttoria di ammissibilità è diretta ad accertare:

- la corretta presentazione della domanda di agevolazione secondo i termini e le modalità stabiliti nell'articolo 10 del presente Regolamento operativo, compreso il rispetto delle modalità di sottoscrizione della richiesta;
- la completezza della domanda.

Il Gestore del FdR può richiedere ulteriori documenti in caso di necessità di chiarimenti, rettifiche e/o integrazioni. A pena di improcedibilità, la documentazione richiesta deve essere inviata dal Confidi, entro 15 giorni dalla ricezione della richiesta da parte del Gestore.

Il Gestore, subordinatamente alla esistenza di disponibilità impegnabili a carico del Fondo, entro il termine massimo di 15 giorni dalla data di presentazione della richiesta ovvero dalla data di completamento della stessa, ne delibera l'accoglimento o il rigetto.

In caso di superamento del cap da parte del Confidi, le richieste di riassicurazione saranno respinte. Le stesse potranno essere ripresentate, successivamente alla riduzione del cap, fermo restando il rispetto delle tempistiche di presentazione previste all'articolo 10 del Regolamento operativo.

Art 12 – Comunicazione degli esiti istruttori

Il Gestore comunica ai Soggetti richiedenti la concessione o il diniego mediante aggiornamento automatico dei finanziamenti garantiti nella piattaforma Fare Lazio.

Il Gestore, altresì, invia al Soggetto beneficiario dell'agevolazione:

- la comunicazione scritta di concessione o il diniego della garanzia del Fondo contenente i dati dell'operazione finanziaria e l'importo riassicurato in valore assoluto ed in percentuale del prestito;
- l'importo dell'Equivalente Sovvenzione Lordo (di seguito "ESL") corrispondente alla garanzia concessa, con indicazione dell'eventuale concessione a titolo di aiuto de minimis, nonché i casi in cui potrà essere richiesta all'impresa la restituzione di tale importo a seguito di revoca dell'agevolazione;

Il Gestore trimestralmente provvederà alla presa d'atto degli elenchi delle domande ammesse e non ammesse nel trimestre di riferimento e alla conseguente pubblicazione sul BURL.

Art. 13 – Cause di improcedibilità e di inefficacia della riassicurazione

Sono improcedibili e respinte d'ufficio dal Gestore le richieste di riassicurazione:

- non presentate mediante la piattaforma on line Fare Lazio;
- che non rispettano i requisiti stabili all'articolo 9 del presente Regolamento operativo;
- presentate oltre i termini previsti all'articolo 10 del presente Regolamento operativo;
- non sottoscritte digitalmente dal Legale Rappresentante del Soggetto richiedente;
- presentate per conto dei Soggetti beneficiari finali:
 - o diversi da quelli individuati all'articolo 6 del presente Regolamento operativo;
 - o operanti nei settori economici non ammissibili ai sensi dell'articolo 6 del presente Regolamento operativo;

- per i quali sia pervenuta al Gestore comunicazione di avvio delle procedure di recupero o richiesta di attivazione;
- che abbiano beneficiato di agevolazioni in misura superiore al limite dell'intensità agevolativa massima fissata dal Regolamento UE n. 1407/2013 "Applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti de minimis";
- che abbiano beneficiato sulla medesima operazione finanziaria di altri aiuti di Stato sotto forma di garanzia o controgaranzia come previsto all'articolo 8 del presente Regolamento operativo.

Sono inoltre improcedibili e decadono d'ufficio le richieste di riassicurazione relativamente alle quali le integrazioni ovvero i chiarimenti eventualmente richiesti non pervengano al Gestore entro i termini previsti nel presente Regolamento operativo.

La riassicurazione, qualora la stessa sia concessa sulla base di dati, notizie e/o dichiarazioni mendaci, inesatte o reticenti presentate dal Confidi o al Confidi dal Soggetto beneficiario finale, è da intendersi inefficace nel caso in cui il mendacio, l'inesattezza e/o reticenza risultino essere determinanti ai fini dell'ammissibilità all'intervento del FdR.

Ai sensi della legge 4 agosto 1990, n. 241, e successive modifiche e integrazioni, rilevata la circostanza che potrebbe dar luogo alla inefficacia della riassicurazione, il Gestore comunica, mediante PEC, ai soggetti richiedenti l'avvio del relativo procedimento e assegna ai destinatari della comunicazione un termine di 30 giorni, decorrente dalla ricezione della comunicazione stessa, per presentare eventuali controdeduzioni.

Entro il predetto termine di 30 giorni dalla data della comunicazione dell'avvio del procedimento di inefficacia dell'intervento, gli interessati possono, mediante PEC presentare al Gestore scritti difensivi, nonché altra documentazione ritenuta idonea. Il Gestore esaminati gli eventuali scritti difensivi, può acquisire ulteriori elementi di giudizio e, se opportuno, formulare osservazioni conclusive.

Entro 90 giorni dalla predetta comunicazione di avvio del procedimento, esaminate le risultanze istruttorie, il Gestore delibera, con provvedimento motivato, l'inefficacia della garanzia ovvero l'archiviazione del procedimento qualora non ritenga fondati o sufficienti i motivi che hanno portato all'avvio dello stesso.

Art. 14 – Variazioni successive la concessione della riassicurazione

I Soggetti richiedenti devono comunicare, mediante PEC, al Gestore eventuali variazioni della titolarità, nonché ogni altro fatto ritenuto rilevante sull'andamento dei Soggetti beneficiari finali di cui siano venuti a conoscenza. I Confidi, devono altresì comunicare eventuali variazioni intervenute sull'operazione riassicurata (a titolo esemplificativo estinzioni anticipate, rinuncia, ecc).

La mancata comunicazione delle suddette variazioni da parte del Soggetto richiedente al Gestore può comportare l'inefficacia della garanzia.

In presenza di variazioni del soggetto affidato, intervenute in dipendenza di operazioni straordinarie - quali cessioni, fusioni, incorporazioni, ecc. - che comportino l'accollo del finanziamento riassicurato, il Confidi, ai fini del mantenimento della riassicurazione precedentemente concessa, dovrà presentare al Gestore specifica richiesta di conferma della garanzia, firmata dal proprio Legale Rappresentante, corredata da:

- a) copia dell'atto di cessione, trasformazione, incorporazione registrato;

- b) dichiarazione della Banca relativa all'intervenuto accollo del finanziamento da parte della "nuova impresa";
- c) copia della delibera del Confidi di concessione della garanzia in capo all'impresa accollataria.

La richiesta dovrà altresì attestare che l'impresa accollataria abbia i requisiti di accesso alla riassicurazione così come disciplinato dal presente Regolamento operativo.

Art. 15 – Controlli e ispezioni

I soggetti richiedenti e i soggetti beneficiari finali si obbligano a consentire, in ogni momento e senza limitazioni, l'effettuazione di controlli, accertamenti presso le sedi dei medesimi, da parte del Gestore del Fondo e degli organismi regionali, nazionali e comunitari ai quali la normativa comunitaria, nazionale e regionale riconosce tale competenza.

Il Gestore è tenuto ad effettuare controlli sul contenuto delle dichiarazioni rese in autocertificazione su un campione di operazioni ammesse all'intervento del Fondo. Il campionamento casuale è svolto in maniera da assicurare che sia sottoposta a verifica una percentuale del 5% delle operazioni ammesse a valere sul Fondo di riassicurazione.

Nello specifico la verifica avviene mediante il controllo della veridicità delle autocertificazioni, delle dichiarazioni sostitutive di atto notorio presentate ai sensi del DPR 445/2000.

Il Gestore informa tramite il portale Fare Lazio, l'avvenuta inclusione del campione sottoposto a verifica al Confidi richiedendo l'elenco della documentazione, dettagliata nel presente articolo.

Il Portale genera in automatico una comunicazione via PEC che informa il Soggetto beneficiario finale dell'avvio della verifica ispettiva.

La documentazione deve essere inviata al Gestore mediante il portale Fare Lazio da parte del Soggetto richiedente entro 2 mesi, dalla data di ricezione della comunicazione di inizio attività ispettiva, pena l'inefficacia della garanzia.

Il Soggetto richiedente deve produrre la documentazione di seguito dettagliata comprovante la rispondenza sostanziale rispetto ai dati dichiarati nel modulo di richiesta di ammissione all'intervento del Fondo, fatta salva la facoltà di produrre documentazione equipollente e la facoltà del Gestore di richiedere documentazione aggiuntiva laddove ritenuta necessaria al fine del completamento delle attività di controllo:

- a) allegato 2 di autorizzazione alla richiesta della riassicurazione, sottoscritto dal legale rappresentante dell'impresa, corredato da un documento d'identità in corso di validità;
- b) modulo di richiesta dell'ammissione del finanziamento al Fondo di riassicurazione;
- c) documentazione (visura cerved; centrale dei rischi), attestante che il soggetto beneficiario del finanziamento, alla data di richiesta di riassicurazione, non è stato oggetto di protesti e/o di iscrizioni e/o trascrizioni pregiudizievoli, e non ha subito, nell'ultimo anno, la revoca per inadempimento di finanziamenti e/o affidamenti bancari;
- d) copia resa conforme all'originale della delibera di concessione della garanzia del Confidi;

- e) documentazione attestante l'avvenuta verifica della sussistenza del requisito soggettivo di MPMI in capo al soggetto beneficiario e dei requisiti autocertificati previsti ai punti da 1 a 7 del articolo 6.

Art. 16 – Modalità e termini per l'attivazione della riassicurazione

In caso di inadempimento del soggetto beneficiario finale, il Confidi, pena l'inefficacia della garanzia, deve richiedere l'intervento del Fondo di Riassicurazione entro 30 giorni dal pagamento della somma dovuta alla Banca e non oltre il termine di 12 mesi dalla data di scadenza della garanzia rilasciata dal Fondo.

La richiesta di intervento del Fondo di Riassicurazione è formalizzata con la compilazione on line del modulo appositamente dedicato, sottoscritto con firma digitale del Legale Rappresentante del Confidi, recante:

- indicazione degli estremi di identificazione del finanziamento ammesso alla riassicurazione (numero di identificazione della posizione comunicato dal Gestore; data di concessione della riassicurazione; nominativo dell'impresa);
- descrizione delle azioni giudiziali o stragiudiziali esperite dal Soggetto richiedente per il recupero del credito, ovvero da esperire, pena decadenza, entro sei mesi dal pagamento della somma dovuta dal Confidi alla Banca;
- evidenza delle commissioni di garanzia che il Confidi avrebbe applicato alle imprese in assenza di riassicurazione e della riduzione applicata alle imprese destinatarie finali delle garanzie riassicurate;
- dichiarazione di non aver ricevuto altri aiuti di Stato sotto forma di garanzia o controgaranzia sul medesimo prestito o garanzia (quale ad esempio da parte del Fondo di Garanzia per le MPMI);
- indicazione della somma escussa dalla Banca e dell'ammontare dell'intervento del Fondo di Riassicurazione;
- indicazione delle coordinate bancarie del conto sul quale accreditare l'ammontare della somma riassicurata dovuta dal Fondo;

e con l'invio in allegato di:

- a) Allegato 2 di autorizzazione alla richiesta della riassicurazione, sottoscritto dal legale rappresentante dell'impresa, corredato da un documento d'identità in corso di validità;
- b) documentazione attestante l'avvenuta verifica della sussistenza del requisito soggettivo di MPMI in capo al soggetto beneficiario e dei requisiti autocertificati previsti ai punti da 1 a 7 del articolo 6.
- c) modulo di richiesta dell'ammissione del finanziamento al Fondo di riassicurazione;
- d) documentazione (visura cerved; centrale dei rischi), rilasciata dalla Banca, attestante che il soggetto, beneficiario del finanziamento, all'epoca della concessione, non è stato oggetto di protesti e/o di iscrizioni e/o trascrizioni pregiudizievoli, e non ha subito, nell'ultimo anno, la revoca per inadempimento di finanziamenti e/o affidamenti bancari;
- e) copia resa conforme all'originale della delibera di concessione della garanzia del Confidi;
- f) copia della comunicazione di revoca della Banca;
- g) copia della contabile relativa al pagamento della somma dovuta dal Confidi alla Banca;
- h) documentazione comprovante l'avvio delle azioni giudiziali/stragiudiziali per il recupero del credito, ovvero, in caso di intervenuta definizione stragiudiziale della pendenza, copia di comunicazione della Banca in ordine ai termini transattivi proposti, riferiti all'intera esposizione debitoria derivata dal finanziamento garantito, e copia della relativa comunicazione di assenso alla transazione del Confidi;

- i) in caso di operazioni di accollo e, qualora non fossero già stati inviati, i relativi documenti di cui all'articolo 14 del presente Regolamento operativo.

L'indicazione dell'unità organizzativa competente per l'istruttoria della richiesta di intervento del Fondo di Riassicurazione, è notificata in automatico al Confidi a conclusione della compilazione delle maschere (complete degli allegati) sul portale Fare Lazio.

Il Gestore del FdR può richiedere ulteriori documenti in caso di necessità di chiarimenti, rettifiche e/o integrazioni. La documentazione deve essere inviata al Gestore mediante il portale Fare Lazio da parte del Soggetto richiedente entro 15 giorni, dalla data di ricezione della richiesta, pena l'inefficacia della garanzia.

Il Gestore comunica al Confidi l'esito della richiesta di intervento del Fondo di Riassicurazione entro 30 giorni dalla data di ricezione ovvero di perfezionamento della stessa. In presenza di esito positivo della richiesta, l'intervento del Fondo di Riassicurazione è autorizzato e contestualmente liquidato sul conto corrente indicato dal Confidi.

E' fatto obbligo per i Confidi, direttamente ovvero tramite le Banche, di esperire, anche per conto e nell'interesse del Fondo, le azioni giudiziali ovvero stragiudiziali per il recupero del credito.

Qualora il Confidi, dopo l'escussione da parte della banca, definisca il suo credito, anche a saldo e stralcio, nei confronti dell'impresa, potrà richiedere l'escussione dal Fondo per la sola quota parte di perdita effettivamente subita.

I Confidi entro il 31 marzo di ogni anno, relazionano, anche tramite le banche, al Gestore in ordine all'andamento delle azioni giudiziali intraprese fino alla chiusura delle relative procedure, i cui esiti devono essere tempestivamente comunicati e documentati al Gestore per la dovuta rendicontazione alla Regione Lazio.

Le somme che i Confidi dovessero recuperare a chiusura delle azioni giudiziali/stragiudiziali, ovvero tramite transazione, dedotte le spese giudiziali sostenute, con esclusione delle parcelle/onorari legali, sono ripartite con il Fondo stesso (in caso di chiusura anticipata dello stesso, direttamente con la Regione) in misura proporzionale alle perdite rispettivamente sofferte.

GLOSSARIO

I termini indicati nel corpo del presente Regolamento operativo, al singolare o al plurale, con la lettera maiuscola vanno letti in riferimento alle seguenti definizioni:

- a. «**FdR**»: Fondo di Riassicurazione;
- b. «**POR**»: Programma Operativo Regionale;
- c. «**Riassicurazione**»: la garanzia prestata dal Fondo a favore dei Confidi garanti. La riassicurazione è esplicita, incondizionata ed irrevocabile;
- d. «**Soggetto beneficiario**»: le MPMI e i liberi professionisti con sede operativa nel Lazio ovvero con il luogo di esercizio dell'attività nel Lazio e operanti nei settori economici definiti all'articolo 6;
- e. «**Soggetto richiedente**»: soggetti abilitati ad operare con il Fondo di Riassicurazione;
- f. «**Confidi**»: i soggetti di cui all'articolo 13 del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326;
- g. «**Equivalente Sovvenzione Lordo**» o «**ESL**»: rappresenta l'entità del beneficio (aiuto) concesso al soggetto beneficiario finale, calcolato secondo le modalità del "Metodo nazionale approvato con decisione della Commissione Europea C (2010) n. 4505 del 6.07.2010"
- h. «**De Minimis**»: gli aiuti concessi ai sensi del Regolamento (UE) N. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis», pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea Serie L 352 del 24.12.2013, che prevede, tra l'altro e con eccezioni, che l'importo complessivo degli aiuti De Minimis concessi da uno Stato membro a un'**Impresa Unica** in termini di **ESL**, non può superare 200.000 Euro nell'arco di tre esercizi finanziari;
- i. «**RGE**» o «**Regolamento Generale di Esenzione**»: il Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea serie L 187/I del 26.06.2014;
- j. «**Libero Professionista**»: soggetto giuridico equiparato alle Imprese dall'art. 1 comma 821 della Legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Legge di Stabilità 2016), in quanto soggetto che esercita attività economica; se non costituiti in società regolarmente iscritte al Registro Imprese, devono essere titolari di Partita IVA; ove non diversamente specificato, la disciplina prevista nel presente Disciplinare e negli Avvisi per le Imprese si intende applicata anche ai Liberi Professionisti;
- k. «**Impresa**»: ai sensi dell'art. 1 del Reg. (UE) n. 651/2014 (RGE) si considera Impresa qualsiasi entità che eserciti una attività economica, indipendentemente dalla sua forma giuridica;
- l. «**MPMI**» o «**Micro, piccole, medie imprese**»: imprese che rispettano i parametri dimensionali previsti nell'allegato I al **RGE** e nel Decreto del Ministero attività Produttive del 18 aprile 2005 di recepimento della raccomandazione comunitaria 2003/361/CE del 06.05.2003 (GUCE Serie L 124 del 25 maggio 2003). A tale categoria appartengono le **Imprese Autonome** che occupano meno di 250 addetti (in termini di Unità lavorative Annue – ULA) e il cui fatturato annuo non supera i 50 milioni di Euro e, al contempo, il cui totale di bilancio annuo non supera i 43 milioni di euro. All'interno della categoria delle MPMI: si definisce «**Microimpresa**» un'impresa che occupi meno di 10 occupati, il cui fatturato annuo e/o il totale di bilancio annuo non superi i 2 milioni di euro; si definisce «**Piccola Impresa**» un'impresa che occupi meno di 50 persone e realizzi un fatturato annuo e/o un totale di bilancio annuo non superiori a 10 milioni di Euro; si definisce quindi «**Media Impresa**» una PMI che non sia una Piccola Impresa. In caso di Imprese non definibili come **Imprese Autonome**, il

possesso dei parametri dimensionali è verificato sommando i dati delle **Imprese collegate** e, pro quota, delle **Imprese associate**.

- m. **«Impresa Unica»:** l'insieme di imprese come definito all'art. 2 (2) del Regolamento De Minimis, tra le quali esista almeno una delle relazioni seguenti:
- un'impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un'altra impresa;
 - un'impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, direzione o sorveglianza di un'altra impresa;
 - un'impresa ha il diritto di esercitare un'influenza dominante su un'altra impresa in virtù di un contratto concluso con quest'ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest'ultima;
 - un'impresa azionista o socia di un'altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci dell'altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest'ultima.

Le imprese fra le quali intercorre una delle relazioni sopra indicate, per il tramite di una o più altre imprese, sono anch'esse considerate un'impresa unica

- n. **Impresa Autonoma:** qualsiasi impresa non classificata come Impresa Associata o come Impresa Collegata ai sensi dell'Allegato I al RGE;
- o. **«Imprese Associate»:** in conformità all'allegato I al RGE e fatte salve le eccezioni ivi previste, sono tutte le imprese non classificate come Imprese Collegate tra le quali esiste la seguente relazione: un'impresa (impresa a monte) detiene, da sola o insieme a una o più Imprese Collegate, almeno il 25% del capitale o dei diritti di voto di un'altra impresa (impresa a valle);
- p. **«Imprese Collegate»:** in conformità all'allegato I al RGE e all'art. 2 (2) del Regolamento De Minimis, fatte salvo le eccezioni ivi previste, sono le imprese fra le quali esiste una delle relazioni che determinano l'insieme di imprese definite Impresa Unica ed inoltre:
- le imprese fra le quali intercorre una delle suddette relazioni per il tramite di una persona fisica o di un gruppo di persone fisiche che agiscono di concerto, ove tali imprese esercitino le loro attività o una parte delle loro attività sullo stesso mercato rilevante o su mercati contigui.
- q. Si considerano operare sullo «stesso mercato rilevante» le imprese che svolgono attività ricomprese nella stessa divisione della classificazione delle attività economiche ATECO (prime 2 cifre dopo la lettera che identifica la sezione). Si considerano operare su «mercati contigui» le imprese che fatturano almeno il 25% tra di loro (anche una sola delle due) **«Disciplina Antiriciclaggio»:** D.Lgs. 21 novembre 2007, n. 231;
- r. **«Impresa in Difficoltà»:** in conformità al comma 18 dell'art. 2 del RGE e fatte salvo le precisazioni ivi previste, sono le PMI che soddisfano almeno una delle seguenti circostanze:
- nel caso di società a responsabilità limitata costituita da almeno tre anni, qualora abbia perso più della metà del capitale sociale sottoscritto, a causa di perdite cumulate. Ciò si verifica quando la deduzione delle perdite cumulate dalle riserve (e da tutte le altre voci generalmente considerate come parte dei fondi propri della società) dà luogo a un importo cumulativo negativo superiore alla metà del capitale sociale sottoscritto;
 - nel caso di società costituita da almeno tre anni in cui almeno alcuni soci abbiano la responsabilità illimitata per i debiti della società, qualora abbia perso più della metà dei fondi propri, quali indicati nei conti della società, a causa di perdite cumulate;
 - qualora l'impresa sia oggetto di procedura concorsuale per insolvenza o soddisfi le condizioni previste per l'apertura nei suoi confronti di una tale procedura su richiesta dei suoi creditori;
 - qualora l'impresa abbia ricevuto un aiuto per il salvataggio e non abbia ancora rimborsato il finanziamento o revocato la garanzia, o abbia ricevuto un aiuto per la ristrutturazione e sia ancora soggetta a un piano di ristrutturazione.

Per quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento operativo, si rinvia alla vigente normativa comunitaria, nazionale e regionale, in particolare ai Regolamenti applicabili per il periodo 2014-2020, alle disposizioni sugli aiuti di Stato ed al procedimento amministrativo, nonché al POR.

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atti normativi comunitari, nazionali e regionali, unitamente alle principali disposizioni di attuazione, di riferimento per l'applicazione del Regolamento operativo.

REGOLAMENTO (UE) n. 651 della Commissione, del 17-06-2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli artt. 107 e 108 del Trattato

REGOLAMENTO (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis».

REGOLAMENTO (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17-12- 2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio

Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea (2016/C 202/02);

Comunicazione della Commissione “Guida all'osservanza della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea nell'attuazione dei fondi strutturali e di investimento europei (“fondi SIE”)” (2016/C 269/01).



SCHEDA INFORMATIVA DEL CONFIDI

PROGRAMMA OPERATIVO REGIONALE 2014/2020

Asse 3 – Competitività

Azione Cardine AC2 – Strumenti per l'accesso al credito e alle garanzie delle PMI

- Priorità d)** Sostenere la capacità delle PMI di crescere sui mercati regionali, nazionali e internazionali e di prendere parte ai processi di innovazione
- Obiettivo specifico 3.6** Miglioramento dell'accesso al credito, del finanziamento delle imprese e della gestione del rischio in agricoltura
- Azione 3.6.1** Potenziamento del sistema delle garanzie pubbliche per l'espansione del credito in sinergia tra sistema nazionale e sistemi regionali di garanzia, favorendo forme di razionalizzazione che valorizzino anche il ruolo dei Confidi più efficienti ed efficaci



SOGGETTO RICHIEDENTE: _____ DATI AL _____

DENOMINAZIONE	
FORMA GIURIDICA	
INDIRIZZO SEDE LEGALE	
INDIRIZZO SEDE OPERATIVA	
DATA COSTITUZIONE	
DATA INIZIO ATTIVITÀ	
NUMERO POSIZIONE UIC	
AMBITO TERRITORIALE DI OPERATIVITÀ	
NUMERO IMPRESE ADERENTI	
DI CUI COMMERCIALI	
DI CUI DI SERVIZI	
DI CUI INDUSTRIALI	
DI CUI ARTIGIANE	
PRESIDENTE	
SEGRETARIO O DIRETTORE	

FONDO CONSORTILE O CAPITALE SOCIALE	EURO
-------------------------------------	------

FONDO RISCHI MONETARIO	EURO
MONTE FIDEIUSSIONI	EURO
ALTRI FONDI E RISERVE	EURO
TOTALE FONDI A GARANZIA	EURO
DI CUI CONTRIBUTI PUBBLICI	EURO

EVENTUALE PERCENTUALE DI ACCANTONAMENTO A FONDO RISCHI (RISTORNO)	%
---	---



REGIONE
LAZIO



ARTIGIANCASSA
GRUPPO BNP PARIBAS



BANCA del
MEZZOGIORNO

	N.	IMPORTO AFFIDAMENTO (EURO)	IMPORTO GARANZIA (EURO)
GARANZIE CONCESSE NELL'ULTIMO ESERCIZIO			
GARANZIE CONCESSE DA INIZIO ATTIVITÀ			
CONTROGARANZIE IN ESSERE CONCESSE DA FONDI PUBBLICI			

	N.	IMPORTO GARANZIA (000 EURO)	IMPORTO PERDITA (000 EURO)
PERDITE DEFINITIVE SUBITE NELL'ULTIMO ESERCIZIO			
PERDITE DEFINITIVE SUBITE DA INIZIO ATTIVITÀ			

ELENCO BANCHE CONVENZIONATE

BANCA CONVENZIONATA (ELENCARE IN ORDINE DECRESCENTE PER VOLUME DI AFFIDAMENTI IN ESSERE)	DATA STIPULA	PLAFOND GLOBALE (000 EURO)	PLAFOND PER IMPRESA (000 EURO)	% AFFIDAMENTI GARANTITI
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				
6.				



DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETÀ

(ai sensi dell'art. 47, D.P.R. del 28.12.2000, n. 445)

Il sottoscritto _____ nato a _____, il
_____, codice fiscale _____, nella sua qualità di
_____ del Confidi _____, avente sede
legale in _____, alla Via _____, codice fiscale
e n. di iscrizione al Registro delle Imprese di _____ n. _____, partita
iva _____,

consapevole della responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, di falsità
in atti o di esibizione di atti o documenti contenenti dati non rispondenti a verità,

DICHIARA

- ✓ di conoscere e di accettare tutte le disposizioni vigenti contenute nel Regolamento operativo del Fondo di Riassicurazione;
- ✓ di conoscere le vigenti disposizioni operative che disciplinano l'intervento di Fare Lazio nella qualità di Soggetto gestore del Fondo di Riassicurazione;
- ✓ di avere un ammontare di garanzie emesse complessivamente pari a € 10.000.000 sulla base dell'ultimo bilancio approvato;
- ✓ che il premio pagato dalle PMI, a fronte delle operazioni assistite da riassicurazione, è limitato a coprire i costi amministrativi di istruttoria e di remunerazione del capitale e non contiene alcuna componente a copertura del rischio riassicurato dal Fondo di Riassicurazione;
- ✓ di operare sulla base di un regolamento interno, approvato dal proprio organo deliberante, recante i criteri e le modalità per la concessione delle garanzie alle PMI consorziate o socie;
- ✓ di indicare in allegato eventuali caratteristiche specifiche delle garanzie offerte dai singoli Confidi che non limitino la compatibilità dell'accesso al FdR (ad esempio in caso di garanzie assistite dalla controgaranzia del Fondo di garanzia per le PMI L.662/96).

Data

Firma del Legale Rappresentante del Confidi